

L.R. 7 marzo 2011, n. 5 ⁽¹⁾.

Agevolazioni a favore dei testimoni di giustizia e loro famiglie.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 1° marzo 2011, n. 4, S.S. 15 marzo 2011, n. 2.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge:

Art. 1 Finalità.

1. La Regione Calabria, in armonia con il proprio Statuto e con la legislazione nazionale e comunitaria, promuove e realizza forme di sostegno e di incentivazione per le persone che sono qualificate come testimoni di giustizia in procedimenti penali incardinati presso le autorità giudiziarie della Calabria, ai sensi della [legge 13 febbraio 2001, n. 45](#) e della [legge 15 marzo 1991, n. 82](#), nell'ambito del più generale sostegno alla strategia di contrasto alla 'ndrangheta e alla criminalità organizzata e di difesa della legalità in Calabria.

Art. 2 Interventi a sostegno dei beneficiari.

1. La Regione Calabria, riconosce ai testimoni di giustizia individuati ai sensi della [legge 13 febbraio 2001, n. 45](#) e della [legge 15 marzo 1991, n. 82](#), e in coerenza con quanto disposto dall'[articolo 1 della legge 13 agosto 2010, n. 136](#), l'attribuzione di punteggi di premialità e di preferenzialità nei concorsi pubblici per assunzione e nelle procedure selettive di personale comunque attivate dalla Regione e dagli Enti sub-regionali purché in possesso dei requisiti di legge richiesti per il profilo di accesso.

2. [I benefici, di cui al comma 1 sono estesi anche ai familiari conviventi delle vittime della criminalità organizzata, riconosciute tali ai sensi della [legge 20 ottobre 1990, n. 302](#)] ⁽²⁾.

3. La perdita dello status di testimone di giustizia nei casi previsti dalla legge comporta la decadenza dai titoli di preferenza e la rescissione del contratto di lavoro previsti dal comma 1 del presente articolo.

(2) Comma abrogato dall' [art. 6, L.R. 3 febbraio 2012, n. 5](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 7](#) della stessa legge).

Art. 3 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.